



Rivista on line www.lexetjus.eu



MASSIMARIO

LEX ET JUS

Rivista codice ISSN Rivista On Line 2723-9861 - Iscritta nella DEA Rivista di interesse
Scientifico e Giuridico -Accreditata MIUR
ANNO DI FONDAZIONE 1999 Aut. Tribunale di Napoli

ORGANO DI STAMPA DIFFUSIONE SCIENTIFICA

ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI - SCUOLA DI LEGGE , OSSERVATORIO GIURIDICO ENTE DI
ALTA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO

UNIONE ITALIANA ED EUROPEA CAMERE MINORILI E PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA, già Unione
Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali d'Italia - OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI
DELL'UNIONE I.E.C.M.T.F.

DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA DI PACE

DELL'OSSERVATORIO GIURIDICO SULL' IMMIGRAZIONE



10)-11) Convalida trattenimento – Difetto di motivazione e “minimo costituzionale” della motivazione, proporzionalità e misure meno restrittive (Cass., Sez. I civ., ord. 3 agosto 2022, n. 24098)

12) Spese processuali – Quantificazione e criteri vincolanti in sede di rinvio (Cass., Sez. II civ., ord. 22159/2023)

13) Poteri del Prefetto e invalidità delle deleghe ai viceprefetti vicari (Cass., Sez. I civ., sent. 16430/2025)

14) Comunicazione di avvio del procedimento e procedimenti di espulsione (Cass., Sez. I civ., sent. 16430/2025)



NOTE DI PRESENTAZIONE

Prima Edizione del Massimario Commentato “Lex et Jus” – Sezione Immigrazione

«La giustizia non è un atto isolato, ma un flusso costante di pensiero e di azione, che trae forza dalla memoria del passato e dalla lungimiranza verso il futuro».

Con vivo senso di responsabilità e autentica dedizione, presentiamo la **prima edizione del Massimario Commentato “Lex et Jus” – Sezione Immigrazione**, esito di un lavoro di selezione, studio e sistematizzazione di alcune fra le più significative pronunce della Corte di Cassazione, maturate a seguito di decisioni rese dai Giudici di Pace delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione.

Questa prima pubblicazione non esaurisce l'ampiezza dell'opera: essa raccoglie **solo una parte delle sentenze più rilevanti**, scelte per il loro valore paradigmatico e per la ricorrenza degli orientamenti che vi si esprimono.

È già in corso di preparazione un **Massimario più ampio e completo**, che rientrerà in una pubblicazione inedita in materia, destinato a comprendere una pluralità di ulteriori questioni giuridiche che, nel tempo, costituiranno riferimento imprescindibile per **tutti gli operatori del settore**.

Lo scopo è contribuire a migliorare e ottimizzare l'operato di ciascuno, nel pieno rispetto dei diversi ruoli e funzioni, alimentando un **lavoro di rete integrato** che favorisca il dialogo e la sinergia tra magistratura, avvocatura, forze dell'ordine e realtà associative.

In questa prospettiva, è doveroso esprimere un **sentito ringraziamento** al **Presidente Coordinatore dei Giudici di Pace di Napoli, Dott. Leonardo Pica**, per il sostegno costante a questa iniziativa e per la lungimiranza nel promuovere **corsi di**

formazione specialistica in materia di immigrazione, delegando lo scrivente all'uopo, organizzati in collaborazione con molteplici realtà associative, volti al **confronto multiprofessionale**, ed altri per ovvi motivi organizzativi rivolti alla sola **formazione riservata dei magistrati addetti**.

Il mio ringraziamento si estende ai Colleghi tutti, agli **Avvocati** che con competenza e dedizione si occupano di questa complessa materia, nonché ai **Funzionari della Questura di Napoli**, che quotidianamente, con professionalità e impegno, operano secondo i rispettivi compiti e responsabilità, condividendo non solo la dimensione tecnica della materia, ma anche la **mission operativa** che emerge dalla *ratio* delle norme e dagli orientamenti giurisprudenziali.

Questa raccolta nasce **con umiltà di intenti**: essa **non pretende di elevarsi a trattato scientifico**, né di sostituire opere di ampio respiro dottrinale.

È, piuttosto, **l'inizio di un percorso**, volto a fornire strumenti operativi utili e concreti, a beneficio di tutti gli operatori, e soprattutto a garantire una **maggiore tutela dei cittadini stranieri** che, nel rispetto delle leggi e delle relazioni sociali, aspirano – se meritevoli – a permanere nel nostro Paese.

L'Italia, da sempre terra di accoglienza e di incontro di culture, è oggi chiamata a riaffermare tale vocazione in un **momento storico difficile**, in cui molte nazioni sono attraversate da guerre violente, crisi umanitarie e cataclismi senza precedenti.

In questo scenario, il **Massimario Commentato "Lex et Jus" – Sezione Immigrazione** vuole essere **un faro e un punto di incontro**, capace di offrire non solo conoscenza giuridica, ma anche strumenti per un agire consapevole, giusto e orientato alla dignità della persona umana.

Napoli, 02 Agosto 2025

Il Curatore, Giudice referente XI Sez. Napoli Dr. Manlio Merolla



LE MASSIME

Decisioni su provvedimenti del GdP di Napoli e tematiche connesse

10). ESAME SENTENZA ARCHIVIO MM/ IMM.- Lavoro di esame, struttura di massime e Commenti delle sentenze Cassazione su decisioni GDP-

Questa in commento rientra nel MASSIMARIO GENERALE di prossima pubblicazione che si partecipa per la sua particolare importanza, unitamente ad altre due che seguono per condivisione. **TEMA RICORRENTE**

MASSIMA

Convalida trattenimento – Difetto di motivazione e “minimo costituzionale”

Parole-chiave: trattenimento, espulsione, convalida, motivazione apparente, minimo costituzionale, art. 13 Cost., art. 14 TUI.

La misura del **trattenimento** dello straniero, in quanto incidente sulla libertà personale, è soggetta a rigorosa disciplina di legge (art. 13 Cost.) e a controllo giurisdizionale effettivo.

Il provvedimento di convalida deve contenere una **motivazione specifica e congruente**, che dia conto delle ragioni concrete e attuali per cui la misura è necessaria e proporzionata rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

È **nullo** per violazione del “**minimo costituzionale**” ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 111, co. 6, Cost. il decreto che si limiti a formule stereotipate o a richiami generici, senza un effettivo scrutinio della richiesta amministrativa.

Commento

La sentenza richiama un principio consolidato (**Cass., SU, n. 8053/2014**) secondo cui la **motivazione apparente** integra un vizio di nullità processuale, rilevabile anche d'ufficio.

Nel contesto delle convalide ex art. 14 TUI, il giudice è tenuto a valutare:

- la **specificità dei motivi** adottati dall'autorità amministrativa;

- la **congruenza** rispetto alla finalità di rimpatrio;
- l'**assenza di misure meno restrittive** applicabili (proporzionalità).

Il mancato assolvimento di tali obblighi determina la caducazione della misura.

Riferimenti essenziali: art. 13 Cost.; art. 14, co. 4, D.lgs. 286/1998; art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 111, co. 6, Cost.; Cass., SU, n. 8053/2014; Cass. n. 504/2023; Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 18227/2022; Cass. n. 24098/2022.

Nota di provenienza: Opposizione e ricorso per cassazione avverso decreto di convalida trattenimento – GdP Napoli.



MASSIMA SENTENZA

11) Convalida del trattenimento – “Minimo costituzionale” della motivazione, proporzionalità e misure meno restrittive (Cass., Sez. I civ., ord. 3 agosto 2022, n. 24098)

Parole-chiave: trattenimento ex art. 14 TUI; convalida/proroga; proporzionalità; misure alternative; motivazione apparente; art. 111, co. 6, Cost.; art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 13 Cost.

Massima

Nel procedimento di **convalida** (e di **proroga**) del trattenimento ex **art. 14 TUI**, il giudice è tenuto a svolgere un **controllo pieno di legalità e proporzionalità**, con **motivazione specifica e non stereotipata** che:

- dia conto delle **ragioni concrete** della misura;
- verifichi l'**idoneità/necessità** rispetto al **rischio di fuga** e alle finalità del rimpatrio;
- **valuti espressamente** l'adeguatezza di **misure meno restrittive** (es. obbligo di presentazione, consegna del passaporto, dimora dichiarata),
- indicando perché non siano sufficienti nel caso concreto.

La **mancata esplicitazione** di tali passaggi integra **motivazione apparente** e vizio del “**minimo costituzionale**” ex **art. 111, co. 6, Cost.**, con conseguente **cassazione** del provvedimento.

Commento operativo

La decisione valorizza un **paradigma triadico** (idoneità-necessità-proporzionalità in senso stretto) che costituisce **griglia motivazionale obbligata** per i decreti di convalida/proroga del GdP. In sede di impugnazione è utile:

- strutturare i motivi denunciando **violazione dell'art. 14 TUI** e **nullità ex art. 132, n. 4, c.p.c.** per motivazione apparente;
- dedurre l'omessa valutazione delle **alternative** e l'assenza di un **accertamento individualizzato** su identità, documenti, domicilio, legami familiari, eventuale **pendenza di protezione internazionale** e condizioni di salute;

- richiamare il canone del “**minimo costituzionale**” (SU 8053/2014) quale limite invalicabile anche nei procedimenti camerali in materia di immigrazione.

Riferimenti essenziali

Art. 14 d.lgs. 286/1998; artt. 111, co. 6, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.; **Cass., Sez. I, ord. 3.8.2022, n. 24098**; Cass. 504/2023; Cass. 18748/2015; Cass. 6064/2019; Cass. 18227/2022; giurisprudenza CEDU su privazione della libertà e motivazione in concreto.

Nota di provenienza

Ricorsi avverso provvedimenti del **GdP di Napoli** in tema di convalida e proroga del trattenimento; impugnazioni per motivazione apparente e omessa verifica di misure alternative.



MASSIMA SENTENZA

Decisioni su provvedimenti del GdP di Napoli e tematiche connesse

N,12) Spese processuali – Quantificazione e criteri vincolanti in sede di rinvio (Cass., Sez. II civ., ord. 22159/2023)

Parole-chiave: spese processuali, rinvio Cassazione, DM 55/2014, riduzioni ex lege, GdP. QUESTIONE RICORRENTE.

M A S S I M A

Quando la Cassazione rinvia al Giudice di Pace per nuova liquidazione delle spese, il giudice di rinvio è vincolato al **principio di diritto** enunciato dalla Corte e deve applicare **i parametri del DM 55/2014** con le **riduzioni ex lege** (art. 4, co. 1, per i procedimenti innanzi al GdP).

La quantificazione deve essere puntuale per fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), motivata in relazione alla complessità della causa e conforme ai valori medi, salvo specifica motivazione per discostamenti.

Commento operativo

La pronuncia fornisce una griglia numerica vincolante utile anche come riferimento generale:

per una controversia tipo innanzi al GdP la Cassazione ha ritenuto congruo € 650,00 per il merito (studio € 220,00; introduttiva € 160,00; istruttoria € 120,00; decisionale € 150,00)

e € 1.250,00 per la fase di legittimità (studio € 420,00; introduttiva € 380,00; decisionale € 450,00), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA.

Riferimenti essenziali: art. 91–92 c.p.c.; DM 55/2014, artt. 4 e 5; Cass., ord. 22159/2023.

Nota di provenienza: Liquidazione spese in opposizione espulsione – GdP Napoli – rinvio Cassazione.



MASSIMA SENTENZA

13) Poteri del Prefetto e invalidità delle deleghe ai viceprefetti vicari (Cass., Sez. I civ., sent. 16430/2025)

Parole-chiave: espulsione, Prefetto, viceprefetto vicario, delega, legittimazione passiva. QUESTIONE RICORRENTE

M A S S I M A

La **legittimazione passiva** nei ricorsi avverso i decreti di espulsione spetta esclusivamente al **Prefetto** che ha emanato il provvedimento; la delega a firmare rilasciata a un **viceprefetto vicario** è valida solo se conforme alla catena gerarchica e alla normativa vigente.

La delega non conforme determina l'illegittimità dell'atto per **difetto assoluto di attribuzione**.

Commento operativo

La sentenza ribadisce la necessità di verificare la **legittimazione processuale e la correttezza della delega sin dal primo grado**, poiché il vizio di attribuzione è rilevabile anche d'ufficio. Nelle difese, allegare sempre copia integrale del decreto di nomina e della delega.

Riferimenti essenziali: art. 13 TUI; artt. 4–6 D.lgs. 300/1999; Cass., sent. 16430/2025.

Nota di provenienza: Opposizione espulsione – GdP Napoli.



MASSIMA SENTENZA

14) Comunicazione di avvio del procedimento e procedimenti di espulsione (Cass., Sez. I civ., sent. 16430/2025)

Parole-chiave: L. 241/1990, comunicazione avvio, espulsione, TUI.

M A S S I M A

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex L. 241/1990 non si applica automaticamente ai procedimenti di espulsione, i quali sono retti da norme speciali del TUI; resta fermo l'obbligo di consegna di copia conforme del provvedimento tradotto, con indicazione delle vie di ricorso.

Commento operativo

La decisione impone al gdp di respingere eccezioni difensive basate solo sulla mancata comunicazione ex L. 241/1990, orientando la strategia su altri vizi formali e sostanziali.

Riferimenti essenziali: artt. 7–8 L. 241/1990; art. 13 TUI; Cass., sent. 16430/2025.



*Un ringraziamento particolare è rivolto al **Dipartimento degli Studi Informatici Giuridici dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori** e alla **Redazione Scientifica della Rivista Lex et Jus** nonché ai colleghi **dell'Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace** per la collaborazione e trasmissione di note e sentenze che formeranno prossime pubblicazioni*